

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30

60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 40

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j) e dell'art.12 lettera e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero - alla sessione di sparo degli OVS Casaccia Sauro e Casaccia Luca presso le postazioni n. 65 e n. 66 per prevenzione danni alle produzioni agricole nei terreni di proprietà del sig. Giuliani Dino

Data: 29/07/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamato l'obiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;
- Considerato che in data 23/05/2024 (ns. Prot. 1599/24) è pervenuta da parte del Sig. Giuliani Dino, che lamenta una costante presenza di un branco di cinghiali nelle colture di girasole, la richiesta di indennizzo danni;
- Che in data 25/07/2024 il personale tecnico dell'Ente ha provveduto ad un sopralluogo in campo rilevando che il danno alla coltura di girasole è provocato dal passaggio giornaliero di un branco di cinghiali composto da circa 25 capi che interessa la part.119 Fogli 156 e 160 del Comune di Ancona;
- Che in quell'area sono presenti due postazioni per la selezione del cinghiale dell'Unità Operativa n. 3;
- Che queste postazioni sono la n. 65 e la n. 66 e che risultano:
 1. lontane dai sentieri escursionistici ufficiali del Parco;
 2. non frequentate da persone diverse dagli OVS e dai rispettivi proprietari;
- Sentito quindi il referente dell'Unità Operativa n. 3 Casaccia Sauro in merito alla disponibilità di proseguire l'attività di prelievo selettivo nelle suddette postazioni;
- Dato atto che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art.12 lettera e) che in deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le esigenze dell'Ente Parco;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto del dell'Ente;

